



Federazione Autisti Operai

FEDERATA S.L.A.I. Cobas per il Sindacato di Classe

Spett.le **DRIVER Società Cooperativa**
Via O.Rinuccini, 40
FIRENZE

Mira, 20-10-2013

RACCOMANDATA AR

Signori,

con la presente Vi alleghiamo documentazione relativa ad una nuova iscrizione con allegata revoca di altra O.S. per cui ci risultano n.20 iscritti tra i Vs.dipendenti soci autisti operai 3a super CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica.

Scriviamo la presente nell'interesse e per delega dei sigg.ri:

1. (...) ... 20 (...)

Vi comunichiamo che abbiamo nominato RSA presso la Vs.Azienda, facendo riferimento all'esercizio dei diritti sindacali, ed essendo comunque firmatari adesivi del CCNL (pur essendo la cosa non più rilevante a seguito della sentenza additiva n.231 del 2013 della Corte Costituzionale), e rifacendoci alle ns.precedenti comunicazioni, i sigg.ri XX, YY e WW.

Vi chiediamo anche convocazione di un tavolo sindacale per verificare la possibilità di un accordo aziendale sulle retribuzioni delle trasferte e degli straordinari. Tale accordo dovrà anche prevedere le norme nel rispetto della privacy, ed inutilizzabilità ai fini disciplinari, dei sistemi satellitari, nonché una specifica trattazione dovrà avere la questione dell'applicazione dell'art.28 CCNL ed una integrazione favorevole ai lavoratori, dell'art.29 CCNL.

Nel merito del continuo cambiamento dei mezzi ai Vs.dipendenti, innanzitutto contestiamo questa pratica perché inizialmente volta in termini discriminatori ed antisindacali ad alcuni lavoratori più attivi sindacalmente, compresi nell'elenco di cui sopra. Quindi riguardo a tale pratica diffusamente utilizzata oggi giorno, la contestiamo e abbiamo dato indicazione ai ns.iscritti di rifiutare il servizio qualora i mezzi non siano idonei, siano sporchi, o maleodoranti, o in condizioni di non poter utilizzarli nel rispetto delle regole. Altresì abbiamo dato indicazione ai ns.iscritti di procedere quotidianamente alla pulizia dei mezzi utilizzati ma con la tessera inserita in attività. La pulizia dei mezzi infatti rientra nelle attività di manutenzione ordinaria.

Con la presente inoltre contestiamo la nullità ed inapplicabilità della norma inserita in forma di clausola vessatoria all'interno della Lettera di assunzione datata 29 aprile 2013 e date vicine consegnata ad ogni lavoratore ns.iscritto (senza adesione alla lettera di assunzione i sottoscrittori non avrebbero potuto continuare a lavorare nell'appalto della Cecchi Logistica srl), consistente nella frase "Il trattamento economico che le verrà corrisposto sarà

pag.1 di

riproporzionato in base all'orario di lavoro svolto". Tale clausola è inapplicabile in quanto contrasta con norme di legge, di diritto e di contratto, rifacendosi a quanto segue:

- a) l'orario di lavoro indicato di 39 ore settimanali ordinarie impegna il datore di lavoro (che in realtà si giova della disponibilità contrattuale a 47 ore di impegno lavorativo settimanale di ogni lavoratore autista operaio 3° super) a retribuire integralmente ogni mensilità, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti per la malattia dopo il periodo di carenza, quota parte a carico INPS e per l'infortunio quota parte a carico INAIL.
- b) Il riproporzionamento sulla base delle ore svolte è illegittimo laddove non prevede l'applicazione del 30% sulle ore straordinarie e del 50% sulle ore straordinarie festive.
- c) Le lettere in cui la cooperativa indica delle presunte irregolarità ai lavoratori, sono solo strumentali e tacciono la circostanza che i lavoratori hanno sempre ricevuto le disposizioni operative dal personale disponente responsabile dei servizi della Cecchi Logistica srl.

Precisiamo che la presente vale quale interruttiva dei termini di prescrizione e messa in mora per tutte le differenze retributive maturate a far data dal 25 luglio 2013 e che contestiamo ed impugniamo la sottoscrizione per "quietanza" delle buste paga consegnate, le quali visto l'irregolare Vs. sistema retributivo, dovrebbero essere firmate dai lavoratori solo per "ricevuta". Inoltre la presente vale anche quale impugnazione della clausola di decadenza semestrale per le mensilità di luglio 2013, agosto 2013, settembre 2013.

In mancanza di un riscontro e di apertura di serie trattative che valorizzino anche le intenzioni dei lavoratori, disattese in Azienda, verbalizzate nel Protocollo alla Prefettura di Firenze del 23-7-2013 allorquando i lavoratori erano ancora iscritti e rappresentati da altra O.S.

Qualora non saremo convocati, in appuntamento ufficiale ed alla presenza dei ns.delegati RSA, dovremo procedere diversamente, anche verso gli appaltanti.

Ci si riserva ogni diritto. Si impugna ogni rinuncia e transazione.

Nr 2 allegati
Grazie
Cordiali saluti

Dorigo Paolo
(coord.naz.le FAO)

pag.2 di